



COMUNE DI SCANO MONTIFERRO
Provincia di Oristano
P.zza Montrigu de Reos
Cap:09078 – Tel. 0785/32000 – Fax: 0785/32666

AREA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA N°	12
DEL	18/07/2013

PROT. N	2551
DEL	18/07/2013

OGGETTO:	SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI NELLA PIAZZA ELEONORA IL GIORNO 26 LUGLIO DALLE ORE 20:00 FINO A CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che nel programma de "S'Istiu iscanesu", è stata inserita la manifestazione "Cantande a s'iscanesa – Armonias Montiferrinas" prevista per il 26/07/2013 in Piazza Eleonora dalle ore 22.00 alle ore 01.00 del giorno successivo;
- **CONSIDERATO** che per il suddetto giorno si rende necessario interdire la sosta e la circolazione stradale nella suddetta piazza;
- **RITENUTO** di disporre la deroga al divieto di transito e sosta veicolare nella via interessata dalle manifestazioni di cui si è detto, per consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 7, 4° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.
- **VISTI** l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° lett. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);
- **VISTO** l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- **VISTO** l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- **ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ORDINA

- 1) nel giorno 26 luglio 2013 dalle ore 20.00 fino alla conclusione della manifestazione, il divieto di transito e sosta veicolare nella Piazza Eleonora come da planimetria allegata;
- 2) il transennamento a cura degli organizzatori delle aree interessate e l'apposizione di idonea segnaletica stradale come previsto dalle norme del N.C.D.S e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del N.C.D.S. emanato con D.P.R 16.12.1992 N.495, nei punti individuati nella planimetria evidenziati e contrassegnati con le lettere A, B, C, D.

- 3) di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché i veicoli per portatori di handicap muniti dell'apposito contrassegno nella vie e piazze interessate dalla predetta manifestazione;
- 4) gli organizzatori sono incaricati dell'affissione della presente ordinanza in tutte le vie di accesso all'area interessata dalla manifestazione;
- 5) il presente atto verrà affisso all'albo pretorio e pubblicizzato nei consueti modi di diffusione;
- 6) il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A norma dell'art. 3 , comma 4 , della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte , che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 , chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza , per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada;

Scano di Montiferro 18/07/2013



Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Franco Frascaro)

ZONA INTERDETTA AL TRAFFICO

